



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Elisa **BORELLI** Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al **n. 32748** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 69641, riferibile alla dott.ssa Laura Veronese, agente contabile, quale Responsabile del Settore Patrimonio Montano e incaricata della riscossione dei corrispettivi per il rilascio dei permessi di raccolta dei funghi epigei dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni (VI), per l'esercizio 2019;

Visti gli atti del giudizio;

Udito, all'udienza pubblica del 14 maggio 2026, tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Zotti, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Francesca Garlisi, che concludeva come da verbale.

Premesso in

1. Con relazione n. 638 del 9 dicembre 2025, il Magistrato istruttore chiedeva di sottoporre al giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 69641, reso dalla dott.ssa Laura Veronese, Responsabile del Settore Patrimonio Montano e agente contabile incaricata della riscossione dei corrispettivi per il rilascio dei permessi di raccolta dei funghi epigei dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni (VI), per l'esercizio 2019, depositato in data 16 dicembre 2020.

Riferiva il Magistrato istruttore che, all’esito dell’istruttoria, emergevano i seguenti profili critici: a) la mancata presentazione, da parte dei ventuno distributori esterni incaricati della vendita dei permessi, dei rispettivi conti giudiziali, in assenza di elementi idonei a consentirne la compilazione d’ufficio; b) l’omessa rappresentazione, nel conto e nella documentazione allegata, della gestione a materia dei bollettari recanti i titoli di raccolta, segnatamente di quelli rimasti in custodia dell’ufficio interno dell’Unione; c) alcune anomalie nelle modalità di riversamento adottate da uno dei distributori e nell’imputazione contabile delle somme restituite a tre incaricati, per complessivi euro 570,00, di cui parte esposta nel conto tra le riscossioni sebbene non corrispondente a somme effettivamente incassate a tale titolo; d) l’assenza, nel corso della gestione, di una rendicontazione amministrativa periodica idonea a consentire il controllo in itinere sulla tempestività e sulla correttezza dei riversamenti; e) la mancata allegazione al conto della relazione dell’organo di controllo interno prescritta dall’art. 139, comma 2, c.g.c.

2. Con memoria depositata in data 23 aprile 2026, l'agente contabile ha
eccepito, in via preliminare, la prevalenza della sostanza sulla forma,

	evidenziando l'integrale riversamento delle somme riscosse e l'assenza di	
	nocumento per l'Erario. Nel merito, ha sostenuto che il sistema dei "rendiconti	
	di prelievo" e dei "rendiconti complessivi annuali di riepilogo", redatti in	
	contraddittorio con i distributori, configurerebbe una resa del conto	
	sostanziale equivalente a quella individuale; ha confermato la legittimità della	
	qualificazione del conto come riassuntivo ex art. 140, comma 1, ultimo	
	periodo, c.g.c.; ha depositato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio	
	attestante il riscontro delle matrici e la consistenza dei titoli invenduti,	
	unitamente a prospetti analitici per ciascuno dei ventuno distributori, recanti	
	il dettaglio delle date di consegna, dei numeri seriali dei permessi assegnati,	
	degli importi versati e dei permessi risultati invenduti o annullati; ha infine	
	giustificato le annotazioni relative ai rimborsi di euro 570,00 quale	
	conseguenza della rigidità dello schema del Mod. 21, che non consentirebbe	
	una diversa rappresentazione delle compensazioni.	
	3. All'udienza pubblica del 14 maggio 2026, tenutasi con l'assistenza della	
	dott.ssa Alessandra Zotti, il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Francesca	
	Garlisi concludeva come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione.	
	Ritenuto in	
	DIRITTO	
	I. Oggetto del giudizio	
	Il presente giudizio ha ad oggetto l'esame del conto giudiziale n. 69641, reso	
	dalla dott.ssa Laura Veronese quale agente contabile incaricata della	
	riscossione dei corrispettivi per il rilascio dei permessi di raccolta dei funghi	
	epigei nel territorio dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette	
	Comuni, per l'esercizio finanziario 2019.	
	3	

	L'esame della documentazione in atti consente al Collegio di formulare un	
	giudizio sulla regolarità formale e sostanziale del conto, secondo la funzione	
	tipica del giudizio di conto delineata dagli artt. 139 ss. del codice di giustizia	
	contabile. Tale giudizio non si esaurisce nella mera verifica documentale, ma	
	è finalizzato ad accertare la veridicità, la completezza e l'attendibilità della	
	rappresentazione contabile delle somme riscosse e dei titoli affidati alla	
	gestione dell'agente, esigenza che si pone in termini particolarmente stringenti	
	laddove, come nel caso di specie, la riscossione sia affidata a una pluralità di	
	soggetti operanti sulla base di un sistema di rapporti convenzionali.	
	II. Sulla qualificazione del rapporto tra l'Unione Montana e i distributori	
	Il Magistrato istruttore ha correttamente posto in luce come, nella fattispecie,	
	si prospettino due possibili inquadramenti del rapporto tra l'Unione Montana	
	e i ventuno soggetti incaricati della vendita dei permessi: quello dell'art. 192	
	del R.D. n. 827/1924, che configura un rapporto tra agente contabile principale	
	e agenti secondari, i quali sono tenuti a rendere il proprio conto giudiziale "da	
	unirsi a corredo" di quello del primo; ovvero quello dell'art. 140, comma 1,	
	ultimo periodo, c.g.c., che consente all'amministrazione di riunire in uno o più	
	conti riassuntivi le gestioni di contabili della stessa specie.	
	Il Collegio, in conformità a quanto sostenuto dalla difesa e dalla Procura	
	regionale in udienza, ritiene che la fattispecie sia riconducibile a quest'ultima	
	ipotesi, attesa la presenza di un prospetto riepilogativo, allegato al conto,	
	comprensivo per ciascun incaricato del numero, della tipologia e dell'importo	
	dei permessi venduti e delle somme riversate.	
	Tale qualificazione non è, tuttavia, da sola sufficiente a superare l'irregolarità	
	rilevata in sede istruttoria. Come correttamente osservato dal Magistrato	
	4	

	istruttore, infatti, delle due l'una: o l'amministrazione deposita presso la	
	Sezione i singoli conti resi da ciascun agente, oppure, qualora intenda	
	avvalersi della facoltà di cui all'art. 140, comma 1, ultimo periodo, c.g.c., deve	
	in ogni caso essere in grado di fornire, a supporto del conto riassuntivo, gli	
	elementi che attestino l'effettiva resa del conto da parte di ciascuna sotto-	
	gestione e, segnatamente, una rendicontazione che ciascun incaricato abbia	
	formato e sottoscritto, e che dia conto, in contraddittorio con	
	l'amministrazione, dei titoli ricevuti in consegna, di quelli venduti, annullati e	
	restituiti, nonché dei versamenti effettuati.	
	Nel caso di specie, dall'istruttoria è emerso che nessuno dei ventuno	
	distributori ha mai presentato all'Unione Montana un conto giudiziale, né	
	alcun documento di rendicontazione a propria firma. Il numero e la tipologia	
	dei permessi venduti da ciascun incaricato, e il correlativo ammontare degli	
	incassi, sono stati ricostruiti unicamente dall'Ente, <i>ex post</i> , attraverso il	
	raffronto tra i permessi consegnati e quelli restituiti come invenduti o annullati	
	al termine dell'esercizio. L'obbligo di rendere il conto gravante su ciascun	
	incaricato è stato, in altri termini, sostituito da un'attività di controllo	
	amministrativo interno che non costituisce, né può equivalere a, una resa del	
	conto nelle forme proprie del giudizio contabile.	
	In sede di memoria, l'agente contabile ha prodotto, oltre alla dichiarazione	
	sostitutiva di cui si dirà al paragrafo che segue, un prospetto analitico per	
	ciascuno dei ventuno distributori, recante il dettaglio delle date di consegna,	
	dei numeri seriali dei permessi assegnati, degli importi versati e dei permessi	
	risultati invenduti o annullati. Tale documentazione, pur più dettagliata di	
	quella allegata al conto, consiste - per sua stessa natura, quale risulta dalle	
	5	

	relative annotazioni manuali (“OK controllati”, “da restituire” e simili) - in un	
	prospetto di elaborazione e controllo interno predisposto dall’ufficio, privo di	
	sottoscrizione da parte dei singoli distributori e di data certa di formazione, e	
	non in rendiconti dagli stessi resi e firmati. Esso, pertanto, ricostruisce <i>ex post</i> ,	
	in termini meramente contabili, l’esito delle vendite e dei versamenti per	
	singolo agente, ma non costituisce prova di una resa del conto da parte di	
	ciascun incaricato.	
	A ciò si aggiunga, come già rilevato in sede di deferimento, che il conto	
	giudiziale e il prospetto riassuntivo ad esso allegato non sono reciprocamente	
	omogenei nei criteri di compilazione, esponendo il primo gli importi mensili	
	aggregati delle riscossioni e dei riversamenti riferiti all’insieme di tutti gli	
	incaricati, e il secondo il dato annuale complessivo per singolo agente: con la	
	conseguenza che i due documenti sono raffrontabili unicamente quanto al	
	totale generale, senza possibilità di riscontro infra-annuale.	
	Ne discende che, quale che sia l’inquadramento giuridico adottato (agenti	
	secondari ex art. 192 R.D. n. 827/1924, ciascuno tenuto a rendere il proprio	
	conto a corredo di quello principale, ovvero conto riassuntivo ex art. 140,	
	comma 1, ultimo periodo, c.g.c.), le irregolarità non risultano sanate: nel	
	primo caso, per la mancata presentazione dei conti individuali; nel secondo,	
	per l’assenza degli elementi documentali equivalenti, sottoscritti e datati, che	
	sarebbero stati necessari a sostenerne la legittimità.	
	III. Sugli ulteriori profili di irregolarità	
	Quanto alla gestione a materia dei titoli di raccolta e alla rilevata assenza di	
	rendicontazione periodica, l’art. 621, comma 7, R.D. n. 827/1924 onera il	
	soggetto che abbia ricevuto in consegna bollettari per il rilascio di quietanze	
	6	

	della presentazione del conto del consegnatario a materia, recante il carico e	
	lo scarico, debitamente documentato, dei bollettari ricevuti e di quelli	
	consumati. Di tale gestione (segnatamente dei titoli rimasti in custodia	
	dell'ufficio interno dell'Unione) non vi è evidenza alcuna nel conto né nel	
	prospetto riepilogativo allegato. La dichiarazione sostitutiva di atto di	
	notorietà prodotta in allegato alla memoria, sebbene riporti un'analitica	
	ricognizione dei numeri seriali dei permessi rimasti in giacenza, presenta le	
	medesime criticità sopra evidenziate con riguardo ai prospetti analitici per	
	distributore: si tratta di un atto unilaterale dell'agente contabile, formato a	
	distanza di oltre sei anni dai fatti di gestione, non contestuale alla loro	
	verificazione né corredato da riscontro documentale autonomo, quale ad	
	esempio un verbale di ricognizione redatto in contraddittorio all'epoca della	
	gestione. Pur non emergendo alcun elemento che ne ponga in dubbio la	
	veridicità sostanziale, tale dichiarazione non può ritenersi equipollente, sotto	
	il profilo della regolarità del conto, alla resa del conto del consegnatario a	
	materia prescritta dalla norma citata.	
	A tale carenza si associa l'assenza, nel corso della gestione, di una	
	rendicontazione amministrativa periodica che avrebbe consentito di verificare,	
	nel corso dell'esercizio, la tempestività e la correttezza dei riversamenti,	
	anziché rinviarne il controllo al solo momento della chiusura dell'esercizio: è	
	infatti proprio in tale sede che sono emersi gli errori di conteggio delle matrici	
	evidenziati nella relazione di deferimento.	
	In particolare, l'importo delle riscossioni esposto nel conto comprende	
	somme, per complessivi euro 570,00, che non sono mai state effettivamente	
	riscosse a tale titolo. Di esse, euro 15,00 corrispondono a un errore di	
	7	

	conteggio delle matrici, emerso solo in sede di verifica conclusiva, e avrebbero	
	dovuto essere esposti tra i riversamenti (in quanto versamento in eccesso	
	effettivamente eseguito) e non tra le riscossioni. I restanti euro 555,00 non	
	costituiscono un riversamento in eccedenza, ma la restituzione di una quota	
	del deposito cauzionale versato anticipatamente da un unico distributore	
	secondo una modalità non prevista dalla convenzione-tipo, la quale	
	contemplava, in luogo dell'integrale versamento anticipato, unicamente il	
	versamento di una somma o la costituzione di una fideiussione di pari importo	
	(pari al 5 per cento dei permessi presuntivamente venduti).	
	L'agente contabile ha giustificato tale modalità di esposizione richiamando la	
	rigidità dello schema del modello 21, che non consentirebbe una	
	rappresentazione differenziata delle compensazioni; l'argomentazione non è	
	tuttavia idonea a escludere l'irregolarità riscontrata, posto che la difformità tra	
	il dato esposto e la realtà gestionale incide sulla idoneità del conto a	
	rappresentare correttamente i fatti di gestione.	
	IV. Sulla relazione dell'organo di controllo interno	
	Va, infine, rilevata la mancata allegazione al conto della relazione dell'organo	
	di controllo interno prevista dall'art. 139, comma 2, c.g.c. - adempimento non	
	imputabile all'agente contabile, bensì all'Amministrazione (cfr. ordinanza n.	
	15/2023 di questa Sezione) - che depone ulteriormente nel senso dell'assenza,	
	nella gestione in esame, di un adeguato presidio di verifica.	
	V. Conclusioni	
	Le predette criticità risultano, nel loro complesso, idonee a compromettere la	
	completezza e l'attendibilità della rappresentazione contabile della gestione;	
	conseguentemente, il conto giudiziale n. 69641 deve essere dichiarato	
	8	

